

**Allegato A al n.58326/26585 Repertorio**

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1°/** - E' costituita una società per azioni denominata  
**Bergamo Infrastrutture s.p.a.**

**Art. 2°/** - La società ha sede in Bergamo.  
L'assemblea ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze.

**Art. 3°/** - La società ha per oggetto:  
la detenzione della proprietà di beni mobili ed immobili con particolare riferimento ai beni incedibili anche trasferiti da Enti locali e rappresentati da reti e impianti utili per:  
a) la produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione del gas;  
b) la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;  
c) la raccolta, il collettamento, il trattamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;  
ovvero qualsiasi rete e/o impianto utile per l'erogazione di servizi pubblici;  
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle reti e degli impianti relativi alle attività di cui sopra.

La società, previo affidamento da parte degli organi comunali competenti, espletterà le conseguenti procedure ai sensi della normativa in tema di società a partecipazione pubblica vigente ed applicabile.

La società ha l'obbligo di porre a disposizione del gestore delle reti e degli impianti e/o dell'erogatore del servizio, a fronte del canone, le reti e gli impianti, funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate purchè nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica vigente ed applicabile.

La società ha anche per oggetto:

- l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o Enti sia in Italia che all'estero, nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica vigente ed applicabile;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la società partecipa,
- al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti soci, la promozione, il coordinamento, la gestione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare tra cui anche l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di

lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività; la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

Inoltre la società concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, quale strumento di programmazione degli Enti promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio di Bergamo e delle aree limitrofe (anche ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

La società ha la possibilità altresì di gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse alla manutenzione del patrimonio pubblico nonché i servizi attinenti alla pulizia e alla cura di tali patrimoni.

La società esercita inoltre ogni attività relativa alla promozione di attività sportive e del tempo libero e in particolare:

-la gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi nonché la costruzione di nuovi impianti;

-l'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento per le discipline sportive e ricreative;

-la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport, come disciplina essenziale allo sviluppo psico-fisico della persona e in particolare del bambino e del giovane.

Nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica vigente ed applicabile, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno repute dall'organo di amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo nell'art. 113 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.

**Art. 4°/ -** La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta in anticipo ai sensi di legge.

#### **CAPITALE - AZIONI**

**Art. 5°/ -** Il capitale sociale è di Euro 35.300.000,00 (trentacinquemilioneitrecentomila/00) rappresentato da 7.060.000,00 (settemilioneisessantamila/00) azioni da nominali Euro 5,00 (cinque/00) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.

**Art. 6°/ -** Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'e-

esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

La partecipazione riservata al Comune di Bergamo non può essere inferiore alla maggioranza del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

**Art. 7°/ -** Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 8°/ -** Ogni azione è indivisibile; il caso di proprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.

**Art. 9°/ -** La società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile, ed obbligazioni convertibili, ai sensi degli artt. 2420 bis e seguenti del Codice Civile.

La società può inoltre emettere certificati di partecipazione con specifico riferimento a determinati settori dell'attività aziendale rientranti nell'oggetto sociale, con delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2365 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 10°/ -** Fermo restando quanto previsto dal c.2 dell'art. 113 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni, l'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società ha compartecipazione.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Convocazione - luogo - modalità**

**Art. 11°/ -** L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo o in altro luogo, purchè nel territorio nazionale.

**Art. 12°/ -** L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea,

l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso;
- d) messaggio di posta elettronica certificata.

#### **Assemblea totalitaria**

**Art. 13°/ -** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Intervento all'assemblea**

**Art. 14°/ -** Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

#### **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

**Art. 15°/ -** L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

\* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **Rappresentanza in assemblea**

**Art. 16°/ -** Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

#### **Presidenza**

**Art. 17°/ -** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico; in mancanza del presidente, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, o, quindi, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa assemblea.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

#### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

**Art. 18°/ -** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

#### **Competenze dell'assemblea straordinaria**

**Art. 19°/ -** L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

All'assemblea dei soci spetta in via esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**Art. 20°/ -** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, deli-

bera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea.

**Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

**Art. 21°/ -** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

**Norme per il computo dei quorum**

**Art. 22°/ -** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

**AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Art. 23°/ -** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico, in conformità alle previsioni normative vigenti ed applicabili dettate per le società a partecipazione pubblica.

Organo di vigilanza e controllo è il collegio sindacale.

**Amministratori**

**Art. 24°/ -** Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono tenuti alla osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Cod.Civ.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legge.

**Consiglio di amministrazione**

**Art. 25°/ -** Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, in conformità alle previsioni normative vigenti ed applicabili dettate per le società a partecipazione pubblica.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche

estraneo al consiglio stesso.

La carica di vice-presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

**Art. 26°/ -** L'organo amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Provincia di Bergamo, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente o dall'amministratore unico con lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica certificata, inviati agli aventi diritto almeno quarantotto ore prima della data e ora fissata per l'adunanza.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'organo amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

**Art. 27°/ -** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

**Art. 28°/ -** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le decisioni dell'amministratore unico devono comunque risultare da atto scritto.

**Art. 29°/ -** Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente o l'amministratore unico ed il segretario.

**Art. 30°/ -** Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti il consiglio di amministra-

zione, si intenderà decaduto l'intero consiglio immediatamente.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Poteri di gestione**

**Art. 31°/ -** All'organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Al presidente o all'amministratore unico spetta la rappresentanza sociale e gli sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, e così esemplificativamente i poteri di: riscuotere e quietanzare; operare sui conti correnti senza limitazione e anche allo scoperto purchè nei limiti di fido deliberato dall'assemblea, effettuare depositi e prelievi, girare effetti all'incasso e allo sconto; assumere e licenziare operai, impiegati e dipendenti in genere; sottoscrivere contratti, riscuotere corrispettivi, pagamenti, saldi, rilasciandone liberatoria quietanza; acquistare e vendere beni mobili, anche registrati, merci, materiali, macchinari, rappresentare la società in tutti i gradi dei giudizi civili, amministrativi e tributari, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

Rimangono esclusi dalla competenza del presidente gli atti di straordinaria amministrazione.

#### **Delega di attribuzioni**

**Art. 32°/ -** Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del Codice Civile.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

#### **Direttore Generale**

**Art. 33°/ -** Il consiglio può altresì nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'emolumento.

La carica di Direttore Generale e quella di consigliere delegato sono cumulabili.

#### **Rappresentanza della società**

**Art. 34°/ -** La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori



delegati, nei limiti della delega, oppure all'amministratore unico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può nominare uno o più procuratori specificandone i poteri per singoli atti o categorie di atti.

#### **Compensi degli amministratori**

**Art. 35°/ -** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio nonché un compenso ai sensi dell'art. 2389 C.C., fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile in materia di società a partecipazione pubblica.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### **Collegio sindacale**

**Art. 36°/ -** Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti della normativa in tema di società a partecipazione pubblica.

I membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla vigente normativa e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconfiribilità o ineleggibilità previste dalla legge.

Nella scelta dei membri del collegio sindacale deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

#### **Controllo contabile**

**Art. 37°/ -** Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **Altri organi**

**Art. 38° -** E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o

di proposta solo nei casi stabiliti dalla legge.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 39°/ -** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

#### **Versamenti e finanziamenti soci**

**Art. 40°/ -** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 41°/ -** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 42°/ -** Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà

devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

L'arbitro o il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, esso deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'organo arbitrale vincoleranno le parti. L'organo arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le Parti.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, le parti provvederanno ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale s'intende integralmente richiamato ed accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **DOMICILIO**

**Art. 43°/ -** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **NORMATIVA APPLICABILE**

**Art. 44°/ -** Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni in materia di società pubbliche, si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato.

Firmato Vittorio Rodeschini

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)